

PROCESSO AMMINISTRATIVO. Riforma PNRR

Il processo amministrativo, che, pure nel periodo dell'epidemia del corona-virus, ha saputo mantenere una sostanziale continuità e completezza di attività, non richiede particolari (e costosi) interventi per offrire all'Europa, nel quadro del PNRR, una realtà pienamente soddisfacente.

L'unico problema, al quale si deve dare soluzione, è costituito dalla perdurante situazione di notevole arretrato che, a parte la disciplina speciale nel settore degli appalti pubblici, costituisce indubbio ostacolo alla realizzazione di un servizio giustizia pronto e rapido in termini accettabili: a questo proposito l'idea, che può essere coltivata nel quadro dell'attuazione del PNRR, è una sostanziale eliminazione dell'arretrato, mettendo mano ad un intervento deciso, che fino ad ora è del tutto mancato. L'obiettivo da realizzare è la decisione, nel corso di un anno (in pratica durante l'anno 2022), di tutti i ricorsi pendenti alla data del 31 dicembre 2020 presso i Tribunali amministrativi regionali (presumibilmente almeno 100.000) e presso il Consiglio di Stato (presumibilmente 20.000): in questo modo i Magistrati di T.A.R. e del Consiglio di Stato potrebbero, dal 1° gennaio 2022, dedicarsi alla definizione dei giudizi pendenti risalenti all'anno 2021 e di successiva acquisizione, garantendo così una immediata risposta alla richiesta di giustizia (con la prospettiva di evitare per il futuro la maturazione di un nuovo e pesante arretrato, stante la equivalenza tra nuovi ricorsi e ricorsi decisi nell'anno, che si riscontra ormai da tempo secondo le statistiche di attività della giustizia amministrativa).

Per la realizzazione di tale obiettivo si propone la costituzione di una Magistratura amministrativa onoraria, da individuare tra Avvocati, Professori universitari, Magistrati, Dirigenti e Avvocati dello Stato a riposo, selezionati da appositi organi costituiti presso la struttura della giustizia amministrativa – Presidente T.A.R. o Consiglio di Stato, Presidente Ordine Avvocati o Consiglio Nazionale Forense e Magistrato amministrativo –: per tale struttura di Magistratura onoraria, che dovrebbe operare a livello monocratico e non di collegio e con termini procedurali ridotti alla metà, si ipotizza un numero di 500 Magistrati per i giudizi di primo grado e di 100 Magistrati per i giudizi di appello, a ciascuno dei quali verrebbero affidati 200 giudizi pendenti alla data del 31 dicembre 2020 da esaurire nell'anno 2022 (ove necessario, il numero dei Magistrati onorari può essere incrementato, in modo da assicurare il

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
00196 Roma Lungotevere delle Navi 30

risultato dell'eliminazione dell'arretrato pendente al 31 dicembre 2020).

Per ciascuno dei Magistrati onorari si ipotizza un compenso annuo lordo di euro 240.000,00 oltre una indennità, pari al 25% del compenso annuo, sostitutiva del trattamento previdenziale e di fine rapporto: l'erogazione di tale compenso deve essere condizionata all'adempimento dell'impegno nel corso dell'anno 2022, attraverso un differimento dei pagamenti all'accertamento dell'effettività del rispetto di esaurimento annuale dell'impegno (durante l'anno 2022 l'assunzione dello speciale incarico è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa).

Sulla base di quanto indicato e tenuto conto della necessità di ulteriore risorse (si ipotizza 20.000.000,00) per retribuire l'attività di selezione dei Magistrati amministrativi onorari e la collaborazione del personale di Segreteria allo svolgimento dell'incarico, si può indicare in euro 200.000.000,00 l'importo globale di base dell'onere a carico del PNRR per la definitiva sistemazione della giustizia amministrativa. In pratica l'onere effettivo è di euro 100.000.000,00, posto che la ritenuta d'acconto del 50% sull'importo previsto costituisce una mera partita di giro nel bilancio dello Stato.

Si allega la minuta del relativo provvedimento legislativo.

Disciplina per la eliminazione dell'arretrato nell'ambito della Giustizia amministrativa ordinaria (Tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato).

Art. 1. L'esame e la decisione dei ricorsi, pendenti alla data del 31 dicembre 2020 dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato (salvo i ricorsi per i quali c'è stata già trattazione di merito o è fissata l'udienza per la trattazione di merito), è attribuita dal 1° gennaio 2022 ad un Corpo speciale di Magistrati amministrativi onorari costituito da 600 membri – 500 per i giudizi T.A.R. e 100 per i giudizi Consiglio di Stato –.

Art. 2. I procedimenti, di cui al precedente art. 1., saranno svolti secondo le norme processuali vigenti, salvo soltanto la riduzione alla metà dei termini processuali e lo svolgimento dell'attività decisoria in forma monocratica da parte dei Magistrati amministrativi onorari.

Art. 3. I Magistrati amministrativi onorari per i giudizi di primo grado vengono ripartiti prevedendo per ciascun Tribunale amministrativo regionale o Sezione staccata un numero di Magistrati pari al quoziente tra il numero dei ricorsi pendenti alla data del 31 dicembre 2020 e il divisore 200.

Per ciascun Tribunale amministrativo, ai fini della formazione del relativo Corpo di Magistrati amministrativi onorari, è prevista la presentazione entro il 31 ottobre 2021 delle domande corredate di *curriculum*, da parte degli aspiranti che potranno appartenere alle categorie degli Avvocati iscritti all'Albo, Professori Universitari, Magistrati amministrativi, Avvocati dello Stato e Dirigenti pubblici in quiescenza. La relativa graduatoria verrà formata da una o più Commissioni costituite presso il Tribunale amministrativo regionale e composte dal Presidente del Tribunale o un suo delegato, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati o un suo delegato e un Magistrato amministrativo scelto dal Presidente del Tribunale.

Le regole, di cui al precedente comma 2, valgono anche per i Magistrati amministrativi onorari del Consiglio di Stato, venendo la relativa graduatoria formulata da una Commissione costituita dal Presidente del Consiglio di Stato o un suo delegato, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense o un suo delegato e un Consigliere di Stato

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
00196 Roma Lungotevere delle Navi 30

scelto dal Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 4. L'incarico affidato ai Magistrati amministrativi onorari dura fino al 31 gennaio 2023, durante il quale l'incarico stesso è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

A ciascun Magistrato amministrativo onorario vengono affidati complessivamente 200 ricorsi tra quelli pendenti: ove il numero dei ricorsi pendenti alla data del 31 dicembre 2020 risulti superiore a 100.000 per i Tribunali amministrativi regionali ed a 20.000 per il Consiglio di Stato, il numero di Magistrati amministrativi onorari, indicato nell'art. 1, viene incrementato, in modo da assicurare l'affidamento ai Magistrati amministrativi onorari di tutti i ricorsi pendenti alla data del 31 dicembre 2020.

A ciascun Magistrato amministrativo onorario viene, per il predetto incarico, riconosciuto un compenso globale lordo di euro 240.000,00 (oltre un'indennità pari al 25%, sostitutiva del trattamento previdenziale e di fine rapporto): viene prevista un'imposta unica del 50% che viene trattenuta direttamente e il compenso non è soggetto ad alcuna ulteriore tassazione. Il pagamento del compenso è condizionato al rispetto del termine del 31 gennaio 2023 per il completamento dell'incarico e viene corrisposto in quattro rate posticipate ciascuna di eguale importo, la prima al 31 luglio 2022, condizionatamente all'avvenuto esaurimento dei primi 50 ricorsi entro il 30 aprile, la seconda al 31 ottobre 2022, condizionatamente all'avvenuto esaurimento dei successivi 50 ricorsi entro il 31 luglio, la terza al 31 gennaio 2023, condizionatamente all'avvenuto esaurimento dei successivi 50 ricorsi entro il 31 ottobre, e la quarta al 28 febbraio 2023, condizionatamente all'avvenuto esaurimento degli ultimi 50 ricorsi entro il 31 gennaio.

Art. 5. Il Presidente del Consiglio di Stato provvede, su indicazione dei Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali (e su propria valutazione per quanto attiene ai giudizi di appello), a riconoscere adeguate indennità straordinarie ai Componenti delle Commissioni per la scelta dei Magistrati amministrativi onorari e al personale dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato per l'attività di collaborazione prestata ai Magistrati amministrativi onorari: alle indennità si applica il

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
00196 Roma Lungotevere delle Navi 30

principio di cui al terzo comma dell'art. 4.

Art. 6. Sono stanziati, sui fondi provenienti dal PNRR, euro 180.000.000,00, per i compensi dei Magistrati amministrativi onorari, ed euro 20.000.000,00 per le indennità per i procedimenti di scelta dei Magistrati amministrativi onorari e per l'attività di collaborazione del personale di segreteria. Lo stanziamento è aumentato in proporzione, ove il numero dei Magistrati amministrati onorari risulti superiore a 600.